REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2025

Codice A1103A

D.D. 25 aprile 2025, n. 506

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 4/2009 - (F. 111FOR/2020, Acc. 514/2025 - 507/2025).



ATTO DD 506/A1103A/2025

DEL 25/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 4/2009 – (F. 111FOR/2020, Acc. 514/2025 – 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 94092 del 04/09/2020 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Stazione di Oulx, a carico del Sig. *omissis* (cod. fisc.*omissis*), nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n. 26/20 del 02/07/2020, elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato, per i fatti avvenuti nel Comune di Cesana Torinese (TO) - Loc.tà Thuras, nei giorni 22/06/2020 e 28/06/2020 è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 13 della L. 4/2009, in combinato disposto con l'art. 46 c. 1 del Regolamento forestale (D.P.G.R 8/R del 20/09/2011) che così recita "il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purchè la proprietà contermine e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudente";

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore non ha presentato nei termini scritti difensivi nè istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in combinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto l'art. 36 c. 3 della L.r. n. 4/2009 che prevede: "per le violazione alle norme dei regolamenti diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00";

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa:

verificata l'assenza di un domicilio digitale in capo al trasgressore (Inad);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1694/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;

- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.
 Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti
 impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi
 regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei
 confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10,61 Euro la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* (cod. fisc.*omissis*) cod. ben. 392679, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **260,61**, di cui a titolo di sanzione euro 250,00 ed Euro10,61 per spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti